

□ **Interrogazione n. 180**

presentata in data 12 maggio 2016

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Idoneità e legittimità dell’incarico a una dottoressa nel ruolo di direttore Area Vasta 5 - ASUR Marche”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. 721 del 27 luglio 2015 ha conferito l’incarico alla Dottoressa XX, Direttore dell’Area Vasta 5 della ASUR-Marche;
- la dott.ssa XX è stata nominata dirigente amministrativo nel 2001 presso la ex-ZT12 della ASUR-Marche, a seguito di un bando di concorso per la copertura di un posto da dirigente amministrativo con riserva al personale interno;

Considerato che:

- l’allora Azienda Sanitaria USL 12 di San Benedetto del Tronto, con determina n. 351 del 16 gennaio 2001, bandiva un concorso interno per la copertura di un posto di Dirigente Amministrativo, in base all’art.2, comma 4 della legge 29 dicembre 2000 n. 401;
- questa disposizione stabiliva che “ ...nei concorsi per l’accesso alla qualifica di Dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, il 50% dei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso, i quali siano in possesso di diploma di laurea, e provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un’anzianità di nove anni di effettivo servizio della predetta carriera, o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio “;
- dal documento istruttorio della citata determina 351/2001, risultava la necessità di avviare i procedimenti concorsuali per la copertura di tre posti vacanti di dirigente amministrativo; Invece la determina stabiliva di avviare copertura, mediante concorso riservato al personale interno, un solo posto dirigenziale;
- la copertura di un unico posto dirigenziale con il personale interno è in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, come affermato anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2010, n.354 la quale ribadisce il divieto di riservare al personale interno, di una pubblica amministrazione, la totalità dei posti messi a concorso;
- su tale divieto sono numerose le sentenze della Corte Costituzionale, in particolare le n. 373/2002, n. 293/2009, n. 100/2010, n. 169/2010;
- anche il Consiglio di Stato sezione III, nella sentenza 1278/2014, ha rilevato che una riserva integrale dei posti messi a concorso, a favore dei dipendenti già in servizio, contraddice il carattere aperto che devono rispettare le procedure concorsuali;

Rilevato che:

- in base alla delibera del Consiglio regionale dell’Abruzzo n. 27/4 del 14 febbraio 2006, quindi già in vigore al momento della nomina a Direttore Amministrativo della dott.ssa XX, si approvava il contratto tipo per i direttori amministrativi e per i direttori sanitari delle ASL, i quali potevano essere nominati solo se avessero svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di Direzione Tecnica - Amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;
- la dott.ssa XX, nominata Direttore Amministrativo della ASL di Chieti il 16 aprile 2006, aveva un’esperienza dirigenziale che andava dal 1 febbraio 2003 al 15 aprile 2006, vale a dire tre anni, due mesi e quindici giorni, dunque in assenza del requisito dei 5 anni necessari per la copertura dell’incarico;

Rilevato inoltre che:

- in data 23 febbraio 2015 il Consigliere regionale Umberto Trenta presentava al Consiglio Regionale Marche una mozione in merito alla “verifica di legittimità della procedura concorsuale per la nomina del dirigente amministrativo della zona territoriale n.12 di San Benedetto del Tronto“ appunto per verificare la legittimità dell’incarico conferito alla dott.ssa XX nella posizione di Direttore Amministrativo ASUR;
- il Presidente del Consiglio e la Giunta, pur chiedendo precisazioni alle quali rispondeva il direttore dell’Area Vasta 5, con due osservazioni. Dapprima in data 19 marzo 2015, protocollo n. 22101/P, e successivamente, il 24 marzo 2015, protocollo 230901/P, non mettevano in discussione la mozione, poi decaduta con le elezioni regionali, mentre occorre invece fare chiarezza sulla procedura concorsuale, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se l’Asur, attraverso la Direzione dell’Area Vasta 5, non debba procedere all’annullamento degli atti relativi al concorso di cui sopra per le motivazioni esposte;
- 2) se la dott.ssa XX conserva i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l’assunzione dell’incarico di Direttore Area Vasta 5 – Asur Marche;
- 3) se, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità a carico del Direttore Area Vasta 5;
- 4) quali azioni intende intraprendere, qualora l’incarico risultasse illegittimo.